

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Oggetto: Approvazione Regolamento disciplinante il Comitato Tecnico della Regione Marche di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” (art. 8, co. 1-bis).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla P.F. Gestione del Mercato del Lavoro e dei Servizi per l’Impiego (pubblici e privati) dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della Posizione di funzione Gestione del Mercato del Lavoro e dei Servizi per l’Impiego (pubblici e privati) e l’attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Attività produttive, Lavoro e Istruzione;

VISTO l’articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell’allegato “Verbale di seduta”;

DELIBERA

1. di approvare il Regolamento disciplinante il Comitato Tecnico della Regione Marche di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” (art. 8, co. 1-bis), secondo l’Allegato parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
2. di demandare al Dirigente di P.F. l’adozione di successi atti dirigenziali consequenziali al presente atto deliberativo.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Deborah Giraldi)
Documento informatico firmato digitalmente

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Francesco Acquaroli)
Documento informatico firmato digitalmente



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

(normativa di riferimento)

- Legge 28 febbraio 1987, n. 56 “Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro”, in particolare l'art. 16 “Disposizioni concernenti lo Stato e gli enti pubblici”;
- Legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;
- L. 10 dicembre 2014, n. 183 “Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro”;
- D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
- D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
- D.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333 “Regolamento di esecuzione della L. 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili”;
- Legge Regionale 25 gennaio 2005, n. 2 “Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro”;
- Legge Regionale 03 aprile 2015, n. 13 concernente “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province”;
- Delibera di Giunta Regionale del 05 giugno 2018, n. 737 ad oggetto: Legge 12 marzo 1999, n. 68 e s.m.i. recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” - Approvazione Linee di indirizzo operativo.

(motivazione)

Premesso che:

il Comitato Tecnico è un organismo obbligatorio espressamente previsto dalla legge (L. n. 68/99), anzi resta l'unico organismo operativo in materia di disabilità, nell'ambito del collocamento mirato delle persone con disabilità, con il compito di valutarne le capacità lavorative e di adottare il parere di compatibilità sulla specifica proposta di avviamento lavorativo sottoposta a suo giudizio e di definire gli strumenti e le prestazioni atti all'inserimento.

In passato i Comitati Tecnici di cui al D.Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469, erano espressione delle Commissioni Provinciali per il Lavoro e dei Sottocomitati, organismi questi soppressi a seguito dell'abrogazione del suddetto decreto, avvenuta a norma dell'art. 34, co. 1, lett. e, del D.Lgs. n. 150/2015.

Da ciò deriva che ogni riferimento all'organismo di cui all'art. 6, co. 3, del D.Lgs. n. 469/1997 (leggasi Sottocomitato e Comitato Tecnico), contenuto nella L. n. 68/99, si intende effettuato al Comitato Tecnico di cui all'art. 8, co. 1-bis, della citata legge (art. 7, co. 2, D.Lgs. n. 151/2015).



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Ciò premesso, a far data dal 01 aprile 2016, la Regione Marche ha assunto, nell'ambito del processo di riordino delle funzioni delle Province, il coordinamento funzionale dei servizi per l'impiego, inclusi i servizi del collocamento mirato, per assolvere alle funzioni in materia di mercato del lavoro e di politiche attive, in conformità alla Legge 28 febbraio 1987, n. 56.

Valutata pertanto l'esigenza di uniformare a livello regionale i Servizi del Collocamento Mirato prima a gestione provinciale, la Regione Marche, con D.G.R. n. 737/2018, ha approvato, sentito l'Ufficio Legislativo dell'Ente che si è espresso favorevolmente (Risposta a ID_13242274_IFD del 16/02/2018), le linee di indirizzo operativo ai fini dell'applicazione della L. n. 68/99 in ambito regionale.

Il Comitato Tecnico, quale organismo fondamentale del collocamento mirato, ha formato oggetto della D.G.R. n. 737/2018.

La citata deliberazione ha istituito il Comitato Tecnico Regionale con la trasformazione degli ex Comitati Tecnici Provinciali di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata e Pesaro Urbino in Sezioni provinciali del Comitato Tecnico Regionale.

Ciascuna Sezione Provinciale ha competenza sulle zone territoriali corrispondenti ai Centri per l'Impiego afferenti ad ogni singola area provinciale (l'ex Comitato Tecnico della Provincia di Ancona diventa la Sezione provinciale di Ancona del Comitato Tecnico Regionale con competenza a trattare gli iscritti L. 68/99 ai Centri per l'Impiego di Ancona, Fabriano, Jesi e Senigallia).

Alla luce di quanto sopra esposto, considerato che gli ex Comitati Tecnici sono caratterizzati da una forte connotazione provinciale, si rende necessario un intervento volto ad uniformare il sistema verso un unico modello regionale, in coerenza con quanto disposto dalle normative vigenti, prevedendo un assetto costitutivo omogeneo e funzionale a garantire lo svolgimento delle attività di cui alla L. n. 68/99.

Per il raggiungimento dell'obiettivo è stato formato un apposito Gruppo di lavoro al quale hanno partecipato i referenti L. n. 68/99 dei Centri per l'Impiego, coordinati dall'Ufficio regionale del Mercato del Lavoro.

Il Gruppo di lavoro, partendo dall'analisi della normativa e mediante lo scambio delle esperienze locali e delle buone prassi utilizzate, ha svolto un'attività di studio, mettendo a confronto i diversi regolamenti adottati dalle singole Province.

Dai lavori del Gruppo è scaturito un documento unico a livello regionale, definito secondo lo schema di Regolamento allegato.

Con il documento in allegato vengono fornite le linee guida relative alla costituzione del Comitato Tecnico ad indirizzo regionale al fine di disciplinarne l'articolazione sul territorio e il funzionamento in maniera uniforme su tutta la regione e per tutti i Centri per l'Impiego.

Ai sensi dell'art. 8, co.1-bis, della L. n. 68/99, agli oneri per il funzionamento del Comitato Tecnico si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali già previste a legislazione vigente. Ai componenti del Comitato Tecnico non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Dal presente atto deliberativo quindi non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico del bilancio regionale.

E' demandata al Dirigente di P.F. l'adozione di successivi atti dirigenziali consequenziali al presente atto deliberativo.

Il Regolamento disciplinante il Comitato Tecnico della Regione Marche di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" (art. 8, co. 1-bis), allegato al presente atto deliberativo, costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso;

(esito dell'istruttoria)

Per le motivazioni sopra espresse, si propone alla Giunta regionale l'adozione della presente Deliberazione recante ad oggetto: Approvazione Regolamento disciplinante il Comitato Tecnico della Regione Marche di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" (art. 8, co. 1-bis).

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

**Il Responsabile del procedimento
(Dott.ssa Rossana Di Cesare)**

Documento informatico firmato digitalmente

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. GESTIONE DEL MERCATO DEL LAVORO E DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO (PUBBLICI E PRIVATI)

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione; attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione e dichiara ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000, in relazione al presente provvedimento, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

**Il Dirigente
(Dott. Stefano Raia)**

Documento informatico firmato digitalmente

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE, LAVORO E ISTRUZIONE

Il sottoscritto, propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione e dichiara, ai sensi dell'art 47 DPR 445/2000, di non si trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse, ai sensi dell'art 6bis della L. 241/90 e artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

**Il Dirigente del Servizio
(Dott. Silvano Bertini)**

Documento informatico firmato digitalmente



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATI



REGOLAMENTO

disciplinante il Comitato Tecnico della Regione Marche di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” (art. 8, co. 1-bis).

PREMESSE

Contesto istituzionale e attuativo

Obiettivi

Premesso che con Deliberazione di Giunta Regione Marche del 05/07/2018, n. 737, ad oggetto *Legge 12 marzo 1999, n. 68 e s.m.i., recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” – Approvazione Linee di indirizzo operativo* è stato istituito il Comitato Tecnico della Regione Marche.

Il Comitato Tecnico è un organismo obbligatorio espressamente previsto dalla legge, art. 8, comma 1-bis L. n. 68/99, anzi, con l’abrogazione del D.Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469, resta l’unico organismo operativo in materia di disabilità nell’ambito del collocamento mirato.

In passato gli ex Comitati Tecnici Provinciali di cui al D.Lgs. n. 469/97 erano espressione delle Commissioni Provinciali per il Lavoro e dei Sottocomitati.

L’art. 34, co 1, lett. e, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150 ha abrogato il D.Lgs. n. 469/97 e pertanto i suddetti organismi risultano oggi soppressi.

Ogni riferimento al Comitato Tecnico di cui all’art. 6, co. 3, del D.Lgs. n. 469/97 è da intendersi unicamente al Comitato Tecnico di cui all’art. 8, co. 1-bis, della Legge n. 68/99, così come specificato dall’art. 7, co. 2, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151.

Il D.Lgs. n. 151/2015 rivede il ruolo del Comitato Tecnico di cui alla L. n. 68/99; l’art. 7, co. 1, del citato decreto prevede rispettivamente alla lett. a) e b) che:

- a) per ogni persona di cui all’art. 1, co. 1, L. 68/99, iscritta nell’Elenco del collocamento mirato, il Comitato Tecnico di cui al co. 1-bis, art. 8, L. n. 68/99, annota in una scheda apposita le capacità lavorative, le abilità, le competenze e le inclinazioni, nonché la natura e il grado della disabilità e analizza le caratteristiche dei posti da assegnare ai lavoratori disabili, favorendo l’incontro tra domanda e offerta di lavoro;
- b) presso i servizi per il collocamento mirato opera un Comitato Tecnico, composto da funzionari dei servizi medesimi e da esperti del settore sociale e medico-legale, con particolare riferimento alla materia della disabilità, con compiti di valutazione delle capacità lavorative, di definizione degli strumenti e delle prestazioni atti all’inserimento e di predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di disabilità. Agli oneri per il funzionamento del comitato tecnico si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali già previste a legislazione vigente. Ai componenti del comitato non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato.

In occasione del processo di riordino delle funzioni delle Province, la Regione Marche, a far data dal 01 aprile 2016, ha assunto il coordinamento funzionale dei servizi per l'impiego, inclusi i servizi del collocamento mirato, per assolvere alle funzioni in materia di mercato del lavoro e di politiche attive, in conformità alla Legge 28 febbraio 1987, n. 56.

A seguito del passaggio delle funzioni del mercato del lavoro dalle Province alla Regione, con D.G.R. Marche 05/06/2018, n. 737, che approva le linee di indirizzo operativo della L. 68/99 nella regione, viene istituito il Comitato Tecnico Regionale mentre gli ex Comitati Tecnici Provinciali si trasformano in Sezioni provinciali del Comitato Tecnico Regionale.

Ne consegue, pertanto, la necessità di definire delle linee guida per disciplinare, del Comitato Tecnico ad indirizzo regionale, l'articolazione territoriale, la composizione, le competenze, il regolare svolgimento dei lavori e il suo funzionamento in generale, con l'obiettivo di rendere omogenei i comportamenti su tutto il territorio regionale. Considerato che nella Regione Marche gli ex Comitati Tecnici sono caratterizzati da una forte connotazione provinciale, con questo intervento si intende uniformare il sistema verso un unico modello regionale per tutti i Centri per l'Impiego.

Art. 1 – Disposizioni generali

Il presente Regolamento disciplina il Comitato Tecnico della Regione Marche, istituito ai sensi della D.G.R. Marche 05/06/2018, n. 737.

Il Comitato Tecnico è l'organismo espressamente previsto dalla L. 12 marzo 1999, n. 68, art. 8, co. 1-bis.

Il Comitato Tecnico ha competenza in materia di disabilità nell'ambito del collocamento mirato.

Il presente Regolamento detta le linee guida generali per disciplinare, del Comitato Tecnico della Regione Marche, la sua articolazione e distribuzione sul territorio regionale, la composizione, il regolare svolgimento dei lavori, la convocazione ordinaria e d'urgenza e quant'altro riguarda il suo normale funzionamento.

Art. 2 - Articolazione e distribuzione sul territorio regionale del Comitato Tecnico della Regione Marche

A seguito dell'istituzione del Comitato Tecnico ad indirizzo regionale sono costituite le Sezioni provinciali del Comitato Tecnico della Regione Marche (ex Comitati Tecnici Provinciali).

Ciascuna Sezione ha dimensione e competenza territoriale corrispondenti al territorio provinciale di appartenenza; il suo ambito di intervento pertanto coincide con quello dei Centri per l'Impiego (C.P.I.), incluse le articolazioni territoriali (Sedi Decentrate per il Lavoro - S.D.L./Sportelli Lavoro – S.L.), presenti nelle aree delle rispettive province marchigiane.

Nell'ambito della Regione Marche opera quindi:

un unico Comitato Tecnico ad indirizzo regionale
COMITATO TECNICO DELLA REGIONE MARCHE (art. 8, co. 1-bis, L. n. 68/99)

a sua volta composto da

cinque SEZIONI PROVINCIALI, ciascuna delle quali ha competenza per i servizi del collocamento mirato dei Centri per l'Impiego ricadenti nell'ambito della provincia di appartenenza (in tutto n. 13 Centri per l'Impiego):

SEZIONE DELLA PROVINCIA DI ANCONA
per i seguenti Centri per l'Impiego:

- Centro per l'Impiego di Ancona
- Centro per l'Impiego di Fabriano
- Centro per l'Impiego di Jesi
- Centro per l'Impiego di Senigallia

SEZIONE DELLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO
per i seguenti Centri per l'impiego (incluse le articolazioni territoriali del Centro):

- Centro per l'Impiego di Ascoli Piceno (più Sede Decentrata di Comunanza)
- Centro per l'Impiego di San Benedetto del Tronto (più Sedi Decentrate di Cupra Marittima e Offida)

SEZIONE DELLA PROVINCIA DI FERMO per il
- Centro per l'Impiego di Fermo (incluse le articolazioni territoriali del Centro: Sede Decentrata di Amandola e Sportelli di Montegiorgio e Porto Sant'Elpidio)

SEZIONE DELLA PROVINCIA DI MACERATA
per i seguenti Centri per l'impiego (incluse le articolazioni territoriali del Centro):

- Centro per l'Impiego di Macerata (più Sede Decentrata di Cingoli)
- Centro per l'Impiego di Civitanova Marche (più Sede decentrata di Recanati)
- Centro per l'Impiego di Tolentino (più Sede Decentrata di Matelica e Sportelli di San Ginesio e San Severino Marche)

SEZIONE DELLA PROVINCIA DI PESARO – URBINO
per i seguenti Centri per l'impiego (incluse le articolazioni territoriali del Centro):

- Centro per l'Impiego di Fano (più Sedi Decentrate di Fossombrone e Pergola)
- Centro per l'Impiego di Pesaro (più Sede Decentrata di Vallefoglia)

- Centro per l'Impiego di Urbino (più Sedi Decentrate di Cagli, Macerata Feltria e Urbina).

Art. 3 - Composizione

Ai sensi dell'art. 8, co. 1-bis, della L. 68/99, presso i Servizi per il Collocamento Mirato opera un Comitato Tecnico composto dai funzionari dei servizi medesimi e da esperti del settore sociale e medico – legale.

Alla luce di ciò, pertanto, le Sezioni provinciali del Comitato Tecnico della Regione Marche hanno la propria sede presso il Centro per l'Impiego del Comune capoluogo di provincia.

Ciascuna Sezione provinciale è composta dai funzionari del servizio del collocamento mirato e da esperti del settore sociale e medico legale.

Componenti: all'interno delle Sezioni provinciali sono presenti le figure sotto individuate di Esperti, estranei ai Servizi regionali del Collocamento Mirato, che, unitamente ai Funzionari dei servizi medesimi, compongono il Comitato Tecnico Regionale.

Nello specifico, ciascuna Sezione provinciale del Comitato Tecnico Regionale è composta da:

Funzionario del Servizio del Collocamento Mirato
Esperto Medico Legale
Esperto Medico del Lavoro
Esperto Psicologo
Esperto Assistente Sociale.

il Funzionario del Servizio del Collocamento Mirato assume il ruolo di Presidente della Sezione provinciale. Il Presidente, coadiuvato dalla Segreteria, ha i compiti di dirigere lo svolgimento delle sedute, garantirne la regolarità e attestare i pareri espressi.

Componenti supplenti: a garanzia dello svolgimento puntuale delle sedute del Comitato Tecnico, sono nominati, in ciascuna sezione, componenti per attività di supplenza.

In assenza del Funzionario titolare ricopre il ruolo di Presidente il Funzionario supplente.

Il Funzionario, espressione dei Servizi del Collocamento Mirato, è individuato tra i Funzionari dei Centri per l'Impiego afferenti alla Sezione provinciale interessata ed è proposto dai Responsabili dei Centri stessi, previa intesa.

Gli Esperti, titolari e supplenti, estranei ai Servizi regionali del Collocamento Mirato, sono designati dall'ASUR, Azienda Sanitaria Unica Regionali, attraverso le Aree Vaste territoriali di competenza.

Dopo l'accettazione dell'incarico da parte dei componenti del Comitato Tecnico la designazione degli stessi sarà ordinata con Decreto di nomina del Dirigente della Posizione di Funzione competente.

Il Comitato Tecnico, che ai sensi della D.G.R. 737/2018 resta in carica fino al termine della legislatura, continua comunque a svolgere le sue funzioni fino a nuova nomina.

Art. 4 – Convocazione e cadenza temporale delle sedute

Le Sezioni provinciali del Comitato Tecnico si riuniscono una o due volte al mese, anche mediante un'attività di calendarizzazione delle sedute, in base alle questioni da trattare e a seconda dell'urgenza.

Riguardo alle modalità e ai tempi di convocazione: la lettera di convocazione, debitamente firmata dal Funzionario, componente titolare della Sezione del Comitato Tecnico, è inviata a mezzo e-mail all'indirizzo degli altri componenti della Sezione stessa almeno tre giorni lavorativi prima della data prestabilita di convocazione; nei casi d'urgenza la convocazione può essere fatta con un preavviso di almeno 48 ore prima.

In caso di assenza del Funzionario competente, la convocazione è firmata dal Funzionario supplente.

La convocazione, ad opera della Segreteria della Sezione di cui all'art. 8 del presente Regolamento, contiene la data, l'orario, la sede della seduta, le modalità di svolgimento della stessa, se in presenza o a distanza in forma telematica, l'ordine del giorno e quant'altro necessario ai fini del regolare compimento dei lavori.

Di norma le riunioni si svolgono presso la sede della Sezione o presso altra sede ritenuta dal Centro più idonea. Sono altresì valide, a tutti gli effetti, le riunioni tenute in modalità telematiche.

Art. 5 – Funzionamento validità delle sedute e partecipazione ai lavori

La seduta della Sezione è valida con la presenza di almeno n. 3 componenti di cui l'Esperto Medico Legale, l'Esperto Medico del Lavoro e l'Esperto del Sociale.

I componenti di cui all'art. 3 del presente Regolamento partecipano alle sedute con diritto di voto; ai fini della validità dei pareri espressi si rinvia al successivo art. 6.

In caso di assenza del componente titolare, sarà cura dello stesso, impossibilitato a partecipare, comunicare tempestivamente la supplenza alla Segreteria della Sezione di cui al successivo art. 8.

Partecipano necessariamente ai lavori della Sezione provinciale del Comitato Tecnico gli Operatori referenti dei Servizi del Collocamento Mirato dei Centri per l'Impiego. Gli Operatori partecipano come competenti delle pratiche da istruire e quindi senza diritto di voto.

All'occorrenza, in relazione agli interventi da effettuare sul territorio, possono essere invitati a partecipare ai lavori della Sezione, su richiesta della stessa, Esperti o Professionisti che hanno in carico la persona, anche al fine di definire meglio il profilo socio lavorativo, o Professionisti esperti su specifiche problematiche o Esperti della patologia in questione per l'esame della disabilità.

I suddetti Esperti o Professionisti partecipano alla riunione senza diritto di voto ma in veste di consulenti e quindi il parere espresso dagli stessi ha solo valore consultivo.

Art. 6 – Validità dei pareri espressi

I pareri sono assunti a maggioranza semplice dei presenti ma nell'ambito della maggioranza deve essere comunque espresso, in ogni caso, il parere unanime dell'Esperto in Medicina Legale, dell'Esperto in Medicina del Lavoro e dell'Esperto nel Sociale (composizione minima del Comitato Tecnico). Senza il parere unanime di questi tre componenti la Sezione del Comitato Tecnico può richiedere elementi aggiuntivi di approfondimento.

In caso di parere discorde il componente della Sezione che lo esprime ha diritto che ne sia data verbalizzazione.

Art. 7 - Competenze del Comitato Tecnico Regionale

Ogni Sezione provinciale del Comitato Tecnico della Regione Marche:

- redige la Scheda Professionale di cui all'art. 8, co.1, L. n. 68/99, dove annota le capacità, le abilità, le competenze e le inclinazioni della persona iscritta, la natura e il grado di disabilità e analizza le caratteristiche dei posti di lavoro da assegnare ai lavoratori disabili, favorendo l'incrocio tra domanda e offerta di lavoro;
- valuta le residue capacità lavorative delle persone con disabilità;
- esprime il proprio parere redigendo la "scheda parere", sulla base delle residue capacità lavorative della persona disabile in occasione di: Convenzioni, Richieste nominative, Avviamenti numerici, Avviamenti mediante Graduatorie a seguito di Avvisi pubblici su richiesta dell'Ente pubblico assumente, misure e iniziative di politiche attive del lavoro nell'ambito del collocamento mirato. Nell'esprimere il parere di sua competenza, il Comitato Tecnico può valutare di demandare al Medico competente di cui al D.Lgs. n. 81/2008 di individuare l'esistenza di eventuali rischi specifici inerenti alle mansioni lavorative concretamente assegnate dal datore di lavoro al lavoratore con disabilità;

- definisce gli strumenti e le prestazioni atti all'inserimento lavorativo della persona con disabilità;
- predispone controlli periodici sulla verifica della permanenza dell'idoneità lavorativa della persona disabile;
- valuta l'idoneità dei lavoratori in occasione delle fattispecie di cui all'art. 4, commi 3 bis e 4, L. n. 68/99; viene inoltre sentito dalla Commissione medica che effettua gli accertamenti in occasione della fattispecie di cui all'art. 10, co. 3, L. n. 68/99, quando il disabile, nel caso di aggravamento delle condizioni di salute o di significative variazioni dell'organizzazione del lavoro, chieda che venga accertata la compatibilità delle mansioni a lui affidate con il proprio stato di salute o quando è il datore di lavoro a chiedere, nelle medesime ipotesi, che vengano accertate le condizioni di salute del disabile per verificare se, a causa delle minorazioni, lo stesso possa continuare ad essere utilizzato presso l'azienda; analizza le Relazioni Conclusive delle Commissioni mediche e le caratteristiche dei posti di lavoro come trasmesso dai Centri per l'Impiego per una prima valutazione incrocio domanda offerta;
- collabora con la Commissione di accertamento per la definizione del profilo socio lavorativo della persona disabile e delle linee progettuali per l'integrazione lavorativa ed è rimessa alla sua discrezionalità l'iniziativa di richiedere alla Commissione medesima la visita di controllo avente ad oggetto la permanenza dello stato invalidante al momento dell'avviamento;
- ai sensi dell'art. 4, co 1, del D.P.C.M. 13/01/2000, si raccorda con la Commissione medica affinché questa possa acquisire le notizie utili per individuare la posizione della persona disabile nel suo ambiente, la sua situazione familiare, di scolarità e di lavoro;
- ai sensi dell'art. 8, co. 1, del D.P.C.M. 13/01/2000, dà indicazione alla Commissione di accertamento, contenente anche la comunicazione della data di avvio dell'inserimento lavorativo della persona disabile, di effettuare le visite sanitarie di controllo per la rispondenza agli obiettivi del collocamento mirato, aventi per finalità la verifica della permanenza dello stato invalidante e della misura delle capacità già accertate nonché la validità dei servizi di sostegno e di collocamento mirato, indicati nella Relazione Conclusiva del primo accertamento. Inoltre ai sensi dell'art. 8, co. 4, del D.P.C.M. 13/01/2000, la chiamata a visita di controllo è effettuata con immediatezza qualora vi sia la specifica richiesta da parte della persona disabile, ovvero qualora il legale rappresentante dell'azienda o dell'ente, presso i quali la persona sia stata inserita, rappresentino al Comitato Tecnico, e per conoscenza alla Commissione, l'insorgere di difficoltà che pongano in pregiudizio la prosecuzione dell'integrazione lavorativa;
- ai sensi dell'art. 7, co. 3, del D.P.C.M. 13/01/2000, informa la Commissione di accertamento sul percorso di inserimento al lavoro della persona disabile, per la quale siano state formulate le linee progettuali per l'integrazione lavorativa, anche ai fini delle visite sanitarie di controllo di cui all'art. 8 del citato D.P.C.M.;

- esprime la valutazione di ripetibilità delle Convenzioni di inserimento lavorativo temporaneo con finalità formative, così come previsto dall'art. 12, co. 1, della L. n. 68/99;
- provvede ad ogni altro compito attribuito dalle vigenti disposizioni normative.

Nell'ambito della specifica proposta di inserimento lavorativo, Il Comitato Tecnico esprime il parere di compatibilità dopo l'acquisizione della Relazione Conclusiva di cui al D.P.C.M. 13/01/2000, redatta dalle Commissioni mediche competenti.

La proposta di inserimento al lavoro, presentata dal Datore di lavoro al Centro per l'Impiego, è portata dal Centro medesimo, tramite l'Operatore che istruisce la pratica, all'attenzione della Sezione provinciale competente, affinché questa esprima il parere di idoneità specifica alle mansioni indicate nell'offerta lavorativa contenuta nella proposta del Datore di Lavoro.

Le proposte di inserimento lavorativo del Datore di Lavoro devono quindi contenere:

- dettagliata descrizione della mansione lavorativa che andrà a svolgere la persona disabile;
- la valutazione dei rischi lavorativi attraverso l'apposita scheda prodotta dal Datore medesimo, laddove richiesta dal Comitato Tecnico;
- la precisazione se, nel luogo di lavoro, siano presenti barriere architettoniche (fisiche e/o sensoriali), specificandone la natura.

Art. 8 – Segreteria

Le funzioni di segreteria e di supporto tecnico sono svolte dal Centro per l'Impiego del Comune capoluogo di provincia, sede della Sezione provinciale del Comitato Tecnico regionale.

La Segreteria, nel coadiuvare il Presidente di Sezione, provvede in particolare a tutte le operazioni relative alla convocazione, alla stesura del processo Verbale delle sedute e in generale sovrintende ai lavori della Sezione affinché gli stessi si svolgano regolarmente.

Art. 9 – Processo Verbale e disposizioni finali

Il Verbale delle sedute viene redatto dalla Segreteria di cui all'art. 8.

Il Verbale riporta gli argomenti all'ordine del giorno, sinteticamente la discussione e i pareri assunti, l'orario di inizio e di chiusura della seduta, i nominativi con la firma dei presenti nonché quant'altro di rilievo sia avvenuto in occasione della seduta stessa e qualsiasi altra dichiarazione della quale se ne chieda la verbalizzazione.

Su richiesta dei componenti il Verbale deve contenere le dichiarazioni testuali che gli intervenuti ritengano debbano essere espressamente riportate.

Ai componenti assenti alla seduta, alla quale si riferisce il Verbale, non è consentito fare dichiarazioni o manifestazioni di voto.

Il Verbale è sottoposto all'approvazione della Sezione.

Copia del Verbale è trasmesso a cura della Segreteria ai componenti della Sezione.

Coloro che a qualunque titolo partecipano alle riunioni della Sezione, sono tenuti al rispetto delle norme vigenti sul segreto d'ufficio e sulla tutela della privacy.

I Componenti nominati sono obbligati al rispetto di quanto viene sancito con il presente Regolamento.

Ai sensi dell'art. 8, co. 1-bis, L. 68/99, ai Componenti del Comitato Tecnico non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato.